Deliberazione FVG/ 58 /2025/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE:	Emanuela Pesel
CONSIGLIERE:	Antonella Manca (relatore)
PRIMO REFERENDARIO:	Tamara Lollis

Deliberazione del 10 luglio 2025

Controllo ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia – Deliberazione di Giunta camerale n. 2025000041 di data 07.04.2025 avente ad oggetto "*DINTEC - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. - Proposta di partecipazione alla compagine sociale*".

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante "*Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia*";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*";

Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Rilevato che l'art. 5, c. 3, del su citato d.lgs n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 che ha fornito indirizzi di orientamento generale con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

Vista la nota prot. n. 0017313/U del 14.05.2025, acquisita in ingresso al prot. n. 1133 in data 15.05.2025, con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della Giunta n. 2025000041, del 07.04.2025, avente ad oggetto "*DINTEC - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. - Proposta di partecipazione alla compagine sociale*";

Vista la PEC acquisita al prot. n. 1167 del 16.05.2025, inviata dalla suddetta CCIAA, avente ad oggetto "*Art. 5 c. 3 D.Lgs. 175/2016 - delibera di Giunta n. 41 dd. 07.04.2025 della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia – precisazioni*";

Vista la nota prot. n. 1241 del 26.05.2025, con la quale la Sezione ha convocato la CCIAA ad un incontro istruttorio, tenutosi in data 04.06.2025 presso la sede di Udine della Sezione di controllo, come da verbale prot. 1420 del 12.06.2025, trasmesso alla CCIAA con prot. 1422 del 12.06.2025;

Vista la nota prot. n. 0023825/U del 26.06.2025, acquisita in ingresso al prot. n. 1606 di pari data, con la quale la CCIAA ha trasmesso ulteriore documentazione;

Vista la delibera della Giunta camerale n. 2025000076, integrativa della delibera precedente n. 2025000041;

Esaminate la deliberazione della Giunta camerale n. 2025000041 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, la deliberazione della Giunta camerale n. 2025000076 e la relativa documentazione prodotta a supporto;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025, con la quale è stato costituito il Collegio competente

a deliberare sulle istruttorie effettuate a sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016;
Vista l'Ordinanza presidenziale n. 26/2025 con la quale è stata affidato l'incarico istruttorio al Consigliere Antonella Manca, quale relatore;
Vista l'Ordinanza presidenziale n. 49/2025 con la quale è stato convocato lo speciale Collegio per il giorno 10.07.2025;
Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia (di seguito in breve CCIAA Venezia Giulia), ha trasmesso, con nota prot. n. 0017313/U, del 14/05/2025 il provvedimento della Giunta camerale n. 2025000041 del 07/04/2025, avente ad oggetto "*DINTEC – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. – proposta di partecipazione alla compagine societaria*" al fine del prescritto parere della Corte dei conti ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), di seguito in breve TUSP.
Con la medesima nota la CCIAA Venezia Giulia ha trasmesso la documentazione allegata al suddetto provvedimento e, precisamente, il verbale del collegio dei revisori del 13.05.2025, che ha espresso parere favorevole all'operazione societaria, raccomandando di monitorare l'andamento economico finanziario del Consorzio, unitamente ai bilanci degli esercizi 2021, 2022 e 2023 della società, ed ai budget per gli esercizi 2024 e 2025. Ha inoltrato, altresì, il programma delle attività del Consorzio per l'anno 2024.
Con il suddetto provvedimento la CCIAA Venezia Giulia ha deliberato di "*partecipare all'aumento del capitale sociale del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (in forma abbreviata DINTEC S.c.r.l.) per un importo complessivo di € 1.500,00 euro*".
Come emerge dalle premesse della deliberazione in parola l'acquisto della quota societaria di DINTEC S.c.r.l. fa seguito all'aumento di capitale di quest'ultima società, deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 27/11/2024 per un importo pari a e 20.000,00, finalizzato ad ampliare la compagine societaria per consentire di indirizzare le linee strategiche della Società verso finalità comuni a tutto il Sistema Camerale.
Come si evince anche dalla relazione sull'attività del 2024, il Consorzio DINTEC S.c.r.l. si configura quale "*organismo di diritto pubblico*" ai sensi dell'Allegato I.1 del D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 ed è struttura del Sistema camerale, a norma della legge n. 580/1993, come modificata dal D. lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, secondo quanto previsto dalla legge.
Dintec opera in regime "*in house*" per i propri Soci in base alle modifiche statutarie intervenute nel corso di precedenti esercizi. Essa, pertanto, è sottoposta al regime di controllo analogo

esercitato, in primo luogo, da parte di Unioncamere nazionale. In conseguenza di tale assetto l'attività del Consorzio viene svolta prevalentemente a favore dei Soci.

Vista la visura effettuata d'ufficio dalla Sezione sul portale TELEMACO risulta che Unioncamere detiene una quota di partecipazione pari al 70,35% del capitale versato e sottoscritto e del 67,89% del capitale Deliberato. Segue la partecipazione di ENEA e di diverse Camere di commercio.

Con PEC acquisita al prot. n. 1167 del 16.05.2025, avente ad oggetto "*Art. 5 c. 3 D.Lgs. 175/2016 - delibera di Giunta n. 41 dd. 07.04.2025 della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia – precisazioni*", la CCIAA ha precisato "*che nessuna esecutorietà è stata data dall'Ente camerale al provvedimento stesso, né sarà data prima del pronunciamento di codesta Corte dei conti*".

A seguito di un primo esame della documentazione ricevuta la Sezione ha ravvisato la necessità di acquisire degli elementi integrativi a miglior precisazione delle valutazioni effettuate dalla CCIAA Venezia Giulia, richiesti nel corso di un incontro istruttorio che si è tenuto il 04.06.2025, come da verbale acquisito agli atti di questa Sezione prot. n. 1420 del 12.06.2025.

La richiesta istruttoria ha riguardato in particolare la necessità di rendere espliciti e conoscibili ai terzi e alla Sezione ulteriori elementi comprovanti la sostenibilità finanziaria sia soggettiva (riguardante gli effetti finanziari, anche indiretti, sul bilancio dell'Ente camerale) che oggettiva (rinvenibili in un business plan o documento equipollente da parte del Consorzio); la convenienza economica e la coerenza delle scelte con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'ente camerale, con nota prot. n. 0023825/U del 26.06.2025, acquisita in ingresso al prot. n. 1606 di pari data, ha trasmesso la delibera della Giunta camerale n. 2025000076 del 26.06.2025 integrativa del precedente atto n. 41/2025. Nella delibera integrativa sono state sviluppate più compiutamente le valutazioni camerali in ordine agli aspetti meno scrutinati nella prima deliberazione per i profili sopra richiamati. La CCIAA ha inoltre trasmesso il Piano triennale delle attività 2025-2027 della società, la Relazione previsionale programmatica 2025 della CCIAA Venezia Giulia e le Strategie e linee di sviluppo del sistema camerale per il triennio 2025-2027.

Considerato in diritto

1. Giunge all'esame della Sezione una richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 5, c. 3 del TUSP, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia (di seguito in breve CCIAA Venezia Giulia) relativamente all'acquisizione di una partecipazione azionaria nella Società DINTEC - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. meglio descritta in premessa.

L'art. 5, c. 3, del TUSP come novellato dall'art. 11 della l. n. 118/2022 prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità

garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21–bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, affinché la stessa si pronunci sulla loro conformità rispetto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti della nuova funzione di controllo il su citato art. 5 dispone che la Corte dei conti delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e che "*Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (…) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*".

In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

2. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata analizzata dalle Sezioni riunite in sede di controllo che, con la citata deliberazione di orientamento generale n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, ne hanno individuato la ratio nell'esigenza di "*sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

La medesima pronuncia ha, inoltre, qualificato tale nuova funzione come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*".

Secondo l'autorevole interpretazione delle citate Sezioni riunite l'onere di rigorosa motivazione, prescritto dal novellato art. 5 del TUSP, risponde all'esigenza di fornire analitica giustificazione della scelta effettuata dalle amministrazioni nel rispetto dei richiamati canoni di efficienza, efficacia ed economicità quali corollari del superiore principio costituzionale del buon andamento a tutela delle risorse pubbliche. In tal modo si consente un tempestivo vaglio della Corte dei conti al fine di intercettare eventuali criticità, dando così maggiore incisività a quelle valutazioni che, diversamente, potrebbero emergere successivamente in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

La modifica legislativa ha, quindi, inteso rendere più incisivo e, in definitiva, più efficace e/o effettivo il controllo della magistratura contabile, non più a fini conoscitivi, sulla adeguatezza dell'analisi tecnico economica a dimostrazione della sussistenza delle condizioni che sorreggono la scelta dell'ente, suffragata da dati ed elementi conoscitivi che presentino i requisiti della completezza, affidabilità e attendibilità della valutazione analitica, anche in chiave prospettica e

dinamica, che esita dagli approfondimenti istruttori svolti (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

3. Quanto al contenuto dell'odierno controllo è opportuno precisare che l'oggetto dell'esame della Corte dei conti riguarda gli atti costitutivi di nuove società e gli atti di acquisto di una partecipazione in una società già costituita, quando il soggetto partecipato sia qualificabile come organismo ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera l), del TUSP e l'operazione societaria rientri nel suo ambito di applicazione.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione, in particolare, riferita:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;
- alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la magistratura contabile valuta, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli articoli 7 e 8 del TUSP con particolare riferimento all'organo competente all'adozione degli atti in questione.

Salvo i casi in cui l'operazione societaria di costituzione di società o acquisto di partecipazioni avvenga in conformità a espresse previsioni di legge il contenuto della motivazione rafforzata è articolato e complesso e trova declinazione nelle considerazioni espresse nella citata deliberazione di orientamento generale delle Sezioni riunite di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

Nel quadro di un esame di largo spettro il legislatore ha sottolineato, in particolare, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione quali spazi sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile.

Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non si estende all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'amministrazione ma è comunque volto a "*verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità*".

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni riunite hanno precisato che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo oggettivo la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, viene fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza civilistica che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, "*l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)*" (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250).

La valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione societaria va vagliata anche in chiave prospettica, intesa come idoneità a preservare nel tempo l'equilibrio tra ricavi e costi; elemento che assume rilievo particolarmente pregnante alla luce dei divieti e limiti imposti dall'art. 14 TUSP al sostegno finanziario del socio pubblico a società partecipate in crisi.

Sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario la verifica assegnata al giudice contabile, secondo le Sezioni riunite, ha ad oggetto il piano finanziario o altro documento equipollente sviluppato dall'amministrazione valutandone la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adeguatezza dell'approfondimento svolto da "*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata*" e "*con riferimento alla specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame*" (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo soggettivo la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell'amministrazione procedente verificando la copertura delle spese legate all'investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo esterna, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario dando conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) nonché del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In particolare, nell'assolvimento del rafforzato onere motivazionale l'amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l'operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Lo scrutinio della Corte dei conti è, quindi, volto "*ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione*

tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi." (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

In questo senso il sindacato del giudice contabile postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle scelte con riferimento ai parametri di sostenibilità e convenienza sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

4. Per quanto concerne gli aspetti procedurali, come evidenziato dalle Sezioni riunite, l'esercizio della funzione in esame va attuato anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio e che "*in considerazione delle conseguenze, dirette o indirette, del pronunciamento della Corte l'interlocuzione con l'amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i pertinenti elementi valutativi*" ove quelli trasmessi non siano sufficientemente corredati dei dati necessari (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Avuto riguardo alle caratteristiche peculiari e innovative del controllo in parola, nonché ai termini temporali circoscritti (60 giorni) per il suo esercizio, la Sezione ha ritenuto opportuno adottare, quale metodologia istruttoria, la modalità procedurale di controllo definita come "*dialogo istruttorio*" già positivamente sperimentata nei settori della finanza locale e sanitaria.

In questo senso le eventuali necessità di integrazione istruttoria, da definirsi in una richiesta formale, possono essere accompagnate dal contatto diretto con l'ente destinatario nell'ottica di individuare con precisione l'ambito del chiarimento necessario nonché una tempistica compatibile con le esigenze dell'amministrazione ordinaria e con l'efficacia dell'attività di controllo soggetta a termini perentori.

Nella fattispecie qui in esame, la Sezione ha ravvisato la necessità di acquisire degli elementi integrativi a miglior precisazione delle valutazioni effettuate dalla CCIAA Venezia Giulia, richiesti nel corso di un incontro che si è tenuto il 04.06.2025, come da verbale acquisito agli atti di questa Sezione prot. n. 1420 del 12.06.2025.

5. Così delineato il contesto della nuova funzione di controllo occorre, in via preliminare, verificare i presupposti per il suo esercizio e, segnatamente, i profili di competenza, di legittimazione a formulare richiesta di parere, di ammissibilità nonché il rispetto degli adempimenti formali richiesti dal TUSP.

Quanto al primo profilo l'art. 5, c. 4, del TUSP prevede che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo mentre per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni riunite in sede di controllo e per atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della

l. n. 259/1958 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Con riferimento agli enti camerali le Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 18/SSRRCO/PASP/2022 hanno affermato che la competenza va individuata alla luce del quadro normativo che regolamenta il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rappresentato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal d.lgs 15 febbraio 2010, n. 23 e riformata dal d.lgs 25 novembre 2016 n. 219 (c.d. legge Madia).

In base all'art. 1 del richiamato testo legislativo, le CCIAA hanno natura di "*enti pubblici, dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*".

Secondo le citate Sezioni riunite i profili di fondo di individualità soggettiva e di connessione con la circoscrizione territoriale di riferimento, che emergono con evidenza dal richiamato contesto normativo, sono stati di recente riconosciuti dalla Corte Costituzionale che ha "*sottolineato i legami territoriali che contraddistinguono le Camere di commercio, qualificandole come enti pubblici "locali" che entrano "a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione*". Ne consegue per le Sezioni riunite che "*Il richiamato quadro normativo di riferimento, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di "altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione" che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*".

Va, quindi, affermata sia la competenza di questa Sezione a deliberare sia la stessa legittimazione a richiedere il parere da parte delle CCIAA le quali rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come richiamate dall'art. 2, c. 1, lettera a), del TUSP.

Sempre sotto il profilo della competenza occorre, altresì, verificare se l'ingresso in una società di riferimento nazionale, quale è DINTEC - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l., che può ricadere in ambiti regionali diversi non sia attratta alla competenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Sul punto si ritiene che la fattispecie in esame non sia caratterizzata dai medesimi connotati di peculiarità che fanno traslare la competenza del controllo in capo alle Sezioni Riunite come perimetrati nella citata pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Detta pronuncia ha subordinato il riparto della competenza alle Sezioni Riunite al ricorrere di condizioni specifiche e peculiari che, per tali motivi, sono di stretta interpretazione.

In particolare, gli elementi di specificità su cui si fonda tale riparto "*sono individuabili nella*

sussistenza di un partenariato esteso: i) attuato secondo linee guida ministeriali ad hoc; ii) volto a dare esecuzione ad un'iniziativa rientrante nel PNRR; iii) realizzato attraverso un'unica operazione che preveda la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata fortemente collegata con la struttura centrale ministeriale; iv) con la presenza di soci pubblici insistenti su buona parte del territorio nazionale, ricadenti nella competenza territoriale di diverse sezioni di controllo. In sostanza, la costituzione o l'acquisto di partecipazioni si configurava, nel caso esaminato in tale sede, come un momento strumentale alla realizzazione unitaria di uno dei progetti del Piano nazionale, ricadenti nella titolarità dell'Amministrazione ministeriale e dalla stessa finanziato a valere sui fondi europei" (del. n. 18/SSRRCO/PASP/2022 cit.; cfr. anche del. n. 10/ SSRRCO/PASP/2024 e determinazione del 7 settembre 2023 n. 91 della Sezione del controllo sugli enti).

Prima di procedere all'esame nel merito del provvedimento occorre, infine, verificare che siano rispettati anche gli ulteriori presupposti per la pronuncia di questa Corte.

Nell'ipotesi di acquisto di partecipazione societaria l'art. 7, c. 1, lettera d), del TUSP dispone che l'operazione sia deliberata dall'organo amministrativo dell'ente. Nella fattispecie il provvedimento è stato approvato con deliberazione della Giunta camerale la quale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, è organo collegiale esecutivo e delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di Consulte, di gestioni e di aziende speciali (art. 21, c. 2, lettera e) dello Statuto). Risultano pertanto osservate sul punto le prescrizioni del TUSP.

Da ultimo, si rileva che il provvedimento qui in esame riguarda l'acquisto della partecipazione in una società consortile a responsabilità limitata il che soddisfa sia il requisito dell'operazione societaria ammessa al controllo (a fronte dell'aumento di capitale deliberato da DINTEC - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. la CCIAA Venezia Giulia entra come socio nella compagine societaria in linea con le indicazioni espresse nella deliberazione n. 19/SSRRCCO/QMIG/2022), sia la tipologia di società cui è consentito partecipare ai sensi dell'art. 3 del TUSP.

È possibile, quindi, passare all'esame nel merito del provvedimento.

Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici

6. Nel declinare il contenuto dell'onere motivazionale l'art. 5 del TUSP prevede che l'amministrazione motivi analiticamente in ordine al duplice vincolo finalistico al quale l'art. 4 assoggetta l'operazione societaria: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quello di attività dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

In merito a tali profili la CCIAA Venezia Giulia nella delibera n. 41 evidenzia che l'acquisizione

societaria riveste carattere di necessaria strumentalità in quanto:

- DINTEC S.c.r.l. è una società in house del Sistema camerale a norma del vigente art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993, "*strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci, in quanto svolge servizi in materia di innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione, normazione tecnica e la transizione energetica ed ecologica*";

- la Società assume la qualifica di "*organismo di diritto pubblico*" ai sensi dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023, non ha scopo di lucro ed è a capitale interamente pubblico;

- l'oggetto dell'attività è "*strettamente funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali dei soci come enunciati nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 lo Statuto della società rispetta tutte le prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 175/2016*";

- le prestazioni fornite da DINTEC S.c.r.l. "*sono strategiche per le Camere di Commercio in quanto sono strumentali alla realizzazione delle attività e funzioni istituzionali da loro svolte, ai sensi del vigente art. 2 della Legge 580/93, e coerenti alle strategie e linee di sviluppo del sistema camerale nazionale definite per il triennio 2024–2026, che prevedono espressamente, tra i servizi per le imprese, come obiettivi fondamentali per tutte le Camere di Commercio e i loro organismi (organizzativi, associativi e strumentali) l'impegno sulla transizione digitale e tecnologica e quello sulla transizione ecologica*";

- DINTEC S.c.r.l., secondo quanto previsto dal proprio Statuto, effettua l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e di strumenti per i PID, curandone il coordinamento della rete a livello nazionale;

- DINTEC S.c.r.l. ha inoltre "*agevolato e coordinato la collaborazione di Unioncamere con i principali Enti pubblici di ricerca in Italia, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di tecnologia e per disporre di una rete di strutture con cui orientare le imprese in modo 'mirato'*";

- "*DINTEC S.c.r.l. partecipa attivamente a due dei tredici European Digital Innovation Hub approvati dalla Commissione europea, I–NEST (con Unioncamere e altre società del sistema) e ARTES 5.0, proprio per favorire la collaborazione tra questi Poli europei di innovazione e i PID delle Camere di Commercio, ampliando le loro possibilità di orientare le micro e le piccole imprese verso nuove strutture di innovazione digitale*";

- "*DINTEC ha favorito la costituzione di PID-NEXT, il Polo d'Innovazione digitale nazionale, finanziato dal PNRR (M4C2) a cui la Società prende parte insieme ad Unioncamere e alle Camere di Commercio*";

- "*anche grazie ai servizi progetti e realizzati da DINTEC, i PID delle Camere di commercio hanno raggiunto importanti risultati nell'affiancamento di oltre 700 mila micro e piccole imprese nei processi di innovazione*".

Secondo lo Statuto della società:

- l'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al

suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge (art. 4);
- l'art. 6 limita la possibilità di detenere quote ai soli enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità societarie ed esclude la partecipazione dei privati;
- l'art. 23 prevede un Comitato per il Controllo Analogo composto da un numero massimo di tre membri, nominati dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, il cui mandato statutario è la vigilanza ed il controllo sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo del piano di attività e degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei soci.

La società, da Statuto, ha per oggetto:

a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della digitalizzazione, della innovazione e start-up d'impresa, della sostenibilità ambientale e sociale, ivi inclusa la parità di genere, della transizione energetica, della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori;

b) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e di strumenti per i PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio, curandone il coordinamento della rete a livello nazionale;

c) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e strumenti per la sostenibilità, la transizione energetica delle imprese, la costituzione di sistemi di autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

d) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di sistemi per favorire la certificazione delle competenze;

e) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle prestazioni e servizi digitali;

f) lo sviluppo di collaborazioni con il Sistema formativo ed Universitario e quello della Ricerca pubblica e privata negli ambiti precedentemente indicati, anche attraverso iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e il matching ricerca-impresa;

g) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali;

h) la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;

i) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed

internazionale, l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, sociale ed energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle imprese;

j) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed efficientamento delle filiere produttive;

k) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione delle produzioni e delle imprese.

La CCIAA Venezia Giulia rappresenta che la propria partecipazione nella compagine della società "*contribuirebbe a promuovere le strategie e le politiche di intervento nell'ambito del settore della digitalizzazione, della innovazione e della transizione energetica, favorendo l'operato del PID camerale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto i servizi erogati dalla Società sarebbero riconducibili alla categoria di cui alla lettera d) del citato comma 2, dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni*".

Inoltre, l'ente riporta nella delibera di integrazione n. 76/2025:

- "*gli specifici servizi che la Camera di commercio intende acquisire dalla società DINTEC S.c.r.l. sono inerenti prioritariamente all'attività di formazione alle imprese in relazione a determinati temi che rappresentano focalizzazioni strategiche dell'impianto pianificatorio del Sistema Camerale*";

- "*in particolare l'obiettivo 1 della Relazione Previsionale e Programmatica – RPP "Favorire la doppia transizione (digitale ed ecologica)" della Camera di commercio Venezia Giulia, che è anche un obiettivo comune del Sistema Camerale Nazionale (Unioncamere), e i cui temi sono oggetto degli interventi di DINTEC come indicati alla lett. a) dell'art. 5 dello Statuto della Società*".

Non si rilevano pertanto ragioni ostative sotto questo profilo.

L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria e convenienza economica

7. Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità finanziaria si ricorda che la stessa si sostanzia non solo in una generale verifica del complesso equilibrio tra entrate e uscite, ma anche in un esame circa le prospettive future della società partecipanda al fine di evitare situazioni di squilibrio strutturale da cui potrebbe conseguire la necessità di interventi di sostegno in contrasto con il divieto di soccorso finanziario.

Ciò premesso l'operazione societaria qui in esame appare supportata da elementi di sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Con riferimento ai parametri della sostenibilità finanziaria e convenienza economica il provvedimento della Giunta camerale, la delibera di integrazione e l'unita documentazione al vaglio della Sezione hanno esposto le ragioni per le quali l'ente ha inteso partecipare alla società, nei termini indicati dalle citate Sezioni riunite n. 16/2022.

Il capitale sociale sottoscritto e versato risulta pari a € 551.473,09 che, con l'aumento di capitale per € 20.000, deliberato al fine dell'ampiamento della compagine societaria, passerà a € 571.473,09.
Con riferimento ai bilanci consuntivi, la società ha registrato un utile d'esercizio negli ultimi quattro esercizi: € 51.093 nel 2020, € 45.146 nel 2021, € 32.701,00 nel 2022, € 73.931 nel 2023, mentre il budget per l'anno 2024 e per l'anno 2025 prevedono un margine d'esercizio (al netto delle imposte) pari rispettivamente a € 10.000 e ad € 60.000.
Il valore complessivo della produzione ammonta per gli anni dal 2021 al 2023 rispettivamente a € 2.641.292, € 2.954.225 e € 3.149.020. Il valore dei costi della produzione ammonta per gli anni dal 2021 al 2023 rispettivamente a € 2.541.315, € 2.891.820 e € 3.028.869.
Il patrimonio netto risulta pari per gli anni dal 2021 al 2023 rispettivamente a € 890.361, € 923.061 e € 996.994.
Il ROE (return on equity – indice di redditività del capitale proprio) negli anni dal 2021 al 2023 è pari rispettivamente al 5,07%, 3,54% e 7,42%. Presentano anche un buon indice di liquidità (totale attività/totale passività a breve termine) pari negli anni dal 2021 al 2023 rispettivamente al 240,56%, 244,46% e 227,54%.
Dal Piano triennale delle attività 2025-2027 della società emerge una previsione di moderata crescita, con i ricavi per gli anni 2025, 2026 e 2027 previsti in rispettivamente € 3.646.000, € 3.770.000 e € 3.790.000, a fronte di costi diretti di € 2.645.000, € 2.745.000 e € 2.740.000 con conseguente margine di contribuzione rispettivamente, di € 1.001.000, € 1.025.000 e € 1.050.000. L'indicatore EBITDA per il triennio considerato viene previsto in € 301.000 nel 2025, € 320.000 nel 2026 e € 340.000 nel 2027. Il risultato netto viene previsto in € 160.000 nel 2025, € 169.000 nel 2026 e € 179.000 nel 2027.

Sotto il secondo profilo, la CCIAA Venezia Giulia propone "*di aderire all'operazione di aumento di capitale di DINTEC S.c.r.l. con l'importo di € 1.500,00 (…) e che non sono previsti oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima, data l'assenza, a par Statuto, di contributi consortili a carico dei soci*".
Il pagamento dell'operazione societaria che, a fronte anche della solidità della DINTEC S.c.r.l., risulta sostenibile, come emerge dall'analisi riportata nella deliberazione di integrazione, nella quale l'ente rappresenta che:
- l'articolo 9 (Finanziamenti alla Società) dello Statuto di DINTEC S.c.r.l. specifica che "*La Società può acquisire presso i propri soci fondi, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale modalità di finanziamento. L'assunzione dei predetti fondi (la cui concessione è peraltro libera) dovrà essere deliberata dall'organo amministrativo*";
- il testo dell'articolo 9 conferma che l'eventuale concessione di fondi da parte dei soci a DINTEC S.c.r.l. è un'azione volontaria ("*la cui concessione è peraltro libera*") e non obbligatoria. L'obbligo di

rimborso da parte di DINTEC S.c.r.l. e la necessità di una deliberazione dell'organo amministrativo per l'assunzione di tali fondi rafforzano l'assenza di oneri finanziari indiretti automatici per i soci. Questo è coerente con quanto affermato nella deliberazione camerale 41/2025 e nel parere del Collegio dei Revisori, che non prevedono oneri finanziari ulteriori rispetto all'investimento iniziale di € 1.500,00, proprio perché non sussistono obblighi statutari per i soci di effettuare ulteriori versamenti o contributi a fondo perduto.

La sostenibilità soggettiva dell'acquisizione è supportata quindi:

a) dalla situazione finanziaria di DINTEC S.c.r.l., poiché i bilanci di DINTEC S.c.r.l. degli ultimi tre esercizi finanziari (2021, 2022 e 2023) hanno registrato utili (2021: € 45.146; 2022: € 32.701; 2023: € 73.931). Al 31 dicembre 2023, DINTEC S.c.r.l. presentava un capitale sociale interamente versato di € 551.473,09 e un Patrimonio Netto di € 996.994, senza criticità nella situazione debitoria e creditoria e con riserve a copertura di eventuali passività potenziali;

b) dall'indicazione, contenuta nello Statuto (art. 9), dell'assenza di ulteriori oneri finanziari diretti o indiretti a carico dei soci oltre all'investimento di capitale, in particolare per quanto concerne i contributi consortili e i finanziamenti non obbligatori.

L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

8. Come già precisato dalle Sezioni Riunite nella citata deliberazione n. 16/SSRCCO/2022/QMIG la valutazione di convenienza non si limita alla dimostrazione della redditività dell'investimento bensì implica che la motivazione dell'atto dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (profilo dell'efficienza e dell'economicità) anche attraverso il raffronto con altre soluzioni gestionali.

L'ente camerale precisa che l'ingresso dell'ente in DINTEC consentirebbe la creazione di valore per l'Ente, con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio reso alle imprese tenuto conto che:

"- la società in house al Sistema camerale si distingue per l'uso di risorse umane altamente qualificate e tecnologie avanzate, cruciali per realizzare soluzioni personalizzate in ambito infrastrutturale, consente di ottenere risparmi di spesa rispetto ai parametri di mercato, a fronte di una maggiore qualità del servizio reso rispetto al confronto con il mercato di riferimento per i servizi di gestione, nonché di garantire tempi certi e più contenuti per la realizzazione delle attività rispetto a quelli che potrebbero verificarsi in caso di affidamenti ad altri soggetti esterni, che potrebbero manifestare gap conoscitivi sulle esigenze camerali; (…) - l'affidamento di servizi ad una società a responsabilità limitata in house, regolata da un impianto normativo più agile, risponde a quei principi di efficienza, di efficacia e di economicità che devono governare l'azione amministrativa; dal punto di vista dell'efficienza, infatti, la stessa società può disporre di una

maggiore flessibilità gestionale rispetto al singolo Ente pubblico e può incrementare le proprie attività realizzando economie di scala che si riflettono sul costo dei servizi offerti ai soci".

Nella delibera di integrazione, l'ente espone che:

-"*al fine di evidenziare la convenienza economica dell'operazione si specifica che le iniziative (…) non sono realizzabili con personale interno camerale a causa dell'assenza di professionalità adeguate. Al fine di individuare personale esperto è stata elaborata una ricognizione delle partecipazioni camerali in essere e da detta analisi è emerso che in nessuna di esse è possibile rinvenire risorse umane sufficientemente specializzate*";

-"*nel sistema camerale nazionale, DINTEC S.c.r.l. si pone quale struttura idonea e strutturata ad offrire l'esperienza e la professionalità di cui questa Camera di commercio necessita al fine di ottemperare ai fini istituzionali e dell'impianto pianificatorio definito dall'Organo consiliare. Vero è che l'oggetto sociale di DINTEC S.c.r.l. comprende esplicitamente l'ideazione, progettazione e realizzazione di interventi su temi come la digitalizzazione, l'innovazione, la sostenibilità ambientale e sociale (inclusa la parità di genere), la transizione energetica, nonché la progettazione di servizi e strumenti per i Punti Impresa Digitale (PID) e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Queste sono aree altamente specialistiche e in continua evoluzione*";

-"*DINTEC S.c.r.l. è un centro di competenze tecniche al servizio del Sistema camerale, dotato di una peculiare capacità di coordinamento e realizzazione di progetti pluriennali complessi che richiedono una conoscenza diretta e pluriennale di altri soggetti che operano nell'ambito della digitalizzazione e dell'innovazione a livello regionale e nazionale. L'esame dei curricula del personale di Dintec S.c.r.l. - specializzato nelle materie di nostro interesse - così come conservati agli atti dell'ufficio, indica un livello di expertise e di network che difficilmente può essere replicato internamente dalla Camera di commercio Venezia Giulia. La società dispone di personale esperto che gestisce efficacemente tutte le fasi dei progetti, curando anche i rapporti cruciali con Enti terzi portatori di interessi delle comunità economiche locali*".

Sempre nella delibera di integrazione, l'ente dichiara "*l'economicità dell'alternativa di ricorrere, per la gestione dei servizi (…), ad una Società in house come DINTEC S.c.r.l. si esemplifica di seguito attraverso un'analisi comparata dei costi delle attività della società in house con i costi applicati nelle procedure di gara per l'acquisizione di attività simili e per affidamenti diretti di servizi comparabili, anche se non completamente sovrapponibili. Anche in questo caso l'analisi è effettuata analizzando e raffrontando i costi per gg/uomo dell'organismo in house con quelli di società private che operano sul mercato nazionale (preferibilmente mediante gare CONSIP o altre centrali di committenza o attraverso parametri ufficiali)".*

La CCIAA Venezia Giulia fa riferimento, in particolare, alla Gara bandita dalla Regione Puglia, rientrante nella medesima categoria merceologica di riferimento dell'attività oggetto dell'affidamento *in house* (servizi di supporto specialistico) e precisamente il Capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e gestione del POR Puglia 2014-2020 e del PR Puglia

2021-2027, nonché allo svolgimento delle attività di verifica relativamente agli interventi posti in essere in attuazione dei suddetti strumenti di programmazione - lotto 2 - Servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e gestione del POR Puglia 2014-2020 e del PR Puglia 2021-2027 – fondo FSE/FSE+, con Data di aggiudicazione: A.D. n. 188/97 del 2 settembre 2023. L'ente illustra il suddetto confronto con l'ausilio di una tabella, in cui risulta evidente la congruità della scelta operata sotto il profilo economico.

Infine, per quanto riguarda i requisiti per l'affidamento *in house,* nella delibera n. 41 l'ente rappresenta che:

- non è presente, nella compagine societaria, la partecipazione diretta di capitali privati;
- oltre l'80% del fatturato medio del precedente triennio è stato realizzato in attività che riguardano lo svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti, indipendentemente dal destinatario finale delle prestazioni;
- è assicurato ai soci, secondo apposite previsioni statutarie, l'esercizio del controllo analogo.

In conclusione, all'esito della complessiva disamina della documentazione e delle risultanze istruttorie, considerata la peculiare fattispecie sopra descritta e valutati gli elementi complessivamente forniti a supporto della decisione di acquisto di una partecipazione azionaria nella società DINTEC - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia si rileva che, allo stato, dall'operazione societaria, che appare in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, non si ravvisano elementi pregiudizievoli per l'ente.

Si ravvisa, tuttavia, la necessità per la CCIAA Venezia Giulia di un attento monitoraggio dell'operazione societaria e della dinamica futura dei risultati economico – finanziari della società, affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché la sostenibilità e la convenienza dei servizi acquisiti per il suo tramite.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe e della complessiva documentazione istruttoria ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016 non ravvisa ragioni ostative alla partecipazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia nella Società DINTEC - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l., fermo restando l'invito a monitorare la partecipazione affinché la stessa mantenga nel tempo i requisiti e le condizioni richieste dal TUSP.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

ORDINA

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 10.07.2025.

Il Relatore	Il Presidente
F.to Antonella Manca	F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 11 luglio 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Leddi Pasian